



COMUNE DI ROSOLINA

PROVINCIA DI ROVIGO

Municipio

45010 ROSOLINA (RO) Viale Marconi, 24
Codice Fiscale 8100458.029.6
<http://www.comune.rosolina.ro.it>

Tel. 0426 340193 – Telefax 0426 664285
Partita IVA 0068979.029.3



Registro Ordinanze n° 27/2014

OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 06/2014 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 18 BIS LEGGE REGIONE VENETO N. 60 DEL 28.12.1993 INTRODOTTO DALLA LEGGE REGIONE VENETO N. 17 DEL 19.06.2014

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente ordinanza del Sindaco del Comune di Rosolina n° 06 del 29.04.2014 con oggetto "Disciplina delle attività balneari" ed in particolare:

- l'art. 2.7, il quale stabilisce che sul litorale del Comune di Rosolina è vietato "condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori; sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio ed i cani guida per non vedenti. Tale divieto non riguarda i tratti di arenile a tal fine organizzati dai relativi concessionari, i quali risultino essere in possesso di tutte le autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalla normativa vigente ed i quali devono essere dotati di apposito regolamento di gestione approvato dall'autorità veterinaria della Regione Veneto – Azienda ULSS n° 19 territorialmente competente. Il presente divieto rimane in vigore durante l'intero arco dell'anno.";
- l'art. 2 bis "Prescrizioni sull'uso delle spiagge autorizzate all'accesso con animali", il quale testualmente cita:

"Richiamando il "Regolamento Comunale di polizia urbana – rurale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 27.04.2004 e nello specifico l'art. 11 integralmente recepito ad ogni effetto di legge nella presente, si stabiliscono, in aggiunta alle sopra citate disposizioni, quanto di seguito indicato.

Sulle spiagge del Comune è consentito l'accesso di animali da compagnia (cani), esclusivamente nelle aree in concessione demaniale in possesso di adeguati spazi a tal fine appositamente autorizzati, secondo quanto previsto dalle normative vigenti (urbanistica, demaniale, veterinaria ed igienico – sanitaria), nel rispetto delle sotto indicate condizioni:

- il concessionario è tenuto a pubblicizzare con appositi cartelli ben visibili i luoghi destinati all'accoglienza degli animali con specifica indicazione della tipologia di animali ammessi;
- ogni animale potrà accedervi se identificato con microchip o tatuaggio, munito di documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi, parvovirus, rabbia ed ogni altra malattia contagiosa), della profilassi contro le principali malattie infestive (parassiti) e non deve essere affetto da patologie di natura cardiovascolare; è comunque vietato l'ingresso ad animali con sindrome aggressiva e a femmine durante il periodo estrale (calore);
- ogni animale per accedere negli spazi in questione deve essere registrato presso l'ufficio a tal fine preposto dal titolare della concessione demaniale, sottoscrivendo un apposito modulo;
- con riferimento alla Ordinanza del Ministero della Salute del 09.09.2003 (G.U. n° 212 del 12.09.2003) gli animali di indole aggressiva devono essere muniti di guinzaglio e museruola;
- l'animale all'interno del settore dovrà essere tenuto al guinzaglio, lungo massimo 1,5 metri e successivamente stabilmente fissato alla postazione occupata, l'accompagnatore dovrà curare che l'animale non possa raggiungere soggetti vicini;
- il proprietario, inoltre, dovrà portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali;
- l'accompagnatore dovrà sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile all'animale, al quale deve essere data la possibilità di ripararsi all'ombra; nelle ore più calde e comunque quando lo si desidera è possibile rinfrescare l'animale in una fontana d'acqua dolce tutta per loro, è vietato usare detergenti e/o shampoo;
- eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse, con l'utilizzo di appositi sacchetti igienici e depositate nell'apposito contenitore dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua, a cura del proprietario dell'animale;

- nei limiti del possibile, l'accompagnatore dovrà evitare latrati e / o rumori e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio animale, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia;
- gli animali non dovranno essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare, ad eccezione dei luoghi a tal fine appositamente autorizzati;
- l'eventuale accesso al mare degli animali potrà essere consentito esclusivamente nello specchio acqueo appositamente autorizzato dalle competenti autorità;
- l'amministrazione comunale resta sin d'ora sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'animale a persone, cose o altri animali."

VISTO l'art. 18 bis Legge Regione Veneto n° 60 del 28.12.1993, introdotto dalla legge regione Veneto n° 17 del 19.06.2014 "Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni", il quale testualmente cita:

"1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e delle museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.

2. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate con appositi cartelli di divieto.

3. I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.;"

RITENUTO, pertanto, doveroso dare applicazione alla norma in oggetto modificando ed adeguando le disposizioni dell'ordinanza sindacale n° 06/2014 alla novella di cui all'art. 18 bis Legge Regione Veneto n° 60 del 28.12.1993, introdotta dalla legge regione Veneto n° 17 del 19.06.2014;

TUTTO CIO' PREMESSO, per le motivazioni sopra specificate

ORDINA:

- A. l'abrogazione dell'art. 2.7 dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Rosolina n° 06/2014, testualmente riportato in premessa;**
- B. la modifica dell'art. 2 bis dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Rosolina n° 06/2014, anch'esso testualmente riportato in premessa, mediante la sostituzione del testo del sopra citato articolo con il seguente:**

Art. 2 bis "Accesso animali da compagnia – art. 18 bis Legge Regione Veneto n° 60 del 28.12.1993, introdotto dalla legge regione Veneto n° 17 del 19.06.2014"

- 1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e delle museruole o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.**
- 2. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate con appositi cartelli di divieto.**
- 3. I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animai grandi e piccoli.**

4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
5. L'accesso degli animali da compagnia sulla spiaggia deve, comunque, avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia igienico – sanitaria ed il proprietario o detentore dell'animale da compagnia è obbligato ad adempiere alla immediata raccolta delle deiezioni.
6. L'amministrazione comunale resta sin d'ora sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'animale a persone, cose o altri animali.

DA' ATTO

che la presente ordinanza sarà adeguata alle indicazioni che saranno fornite dalla Regione Veneto, in merito alle modalità applicative della disciplina normativa in oggetto

DISPONE


che copia della presente ordinanza venga pubblicata sul sito web del Comune di Rosolina e venga trasmessa:

- ai titolari di concessioni demaniali marittime riguardanti tratti dell'arenile di Rosolina destinati alla balneazione;
- al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- all'Ufficio Segreteria Comunale;
- al Settore I° del Comune di Rosolina – Servizio Demanio marittimo turistico ricreativo;
- al Settore II° del Comune di Rosolina – Servizio Turismo;
- al Settore III° del Comune di Rosolina – Servizio Attività Produttive;
- al Settore V° del Comune di Rosolina – Servizio Assetto del Territorio;
- al Settore VI° del Comune di Rosolina – Servizio Manutenzioni e Patrimonio - Ecologia ed Ambiente;
- al Settore VII° del Comune di Rosolina – Comando di Polizia Locale;
- al Servizio Igiene dell'Asl n° 19 di Adria (Ro);
- all'A.R.P.A.V. di Rovigo;
- al Comando Carabinieri di Rosolina;
- alla Stazione temporanea dei Carabinieri di Rosolina Mare;
- alla Capitaneria di Porto di Chioggia;
- al Comando Squadriglia Navale della Guardia di Finanza di Porto Levante;
- all'Ufficio Locale Marittimo – Località Albarella – Comune di Rosolina (Ro);
- al Servizio Forestale Regionale di Padova;
- al Corpo Forestale dello Stato di Adria (Ro);
- all'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica (IAT) di Rosolina.

INFORMA

che nei confronti del presente provvedimento è ammessa opposizione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Dalla Residenza Municipale, 02.09.2014



IL SINDACO
Franco Vitale